



COMITATO REGIONALE BASILICATA

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 7 del 25/07/2022

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

4. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

4.1 DEFERIMENTO Prot. n° 20354/514pfi21-22/PM/rn del 23 giugno 2022, D'AMICO LUIGI, DELIA ANDON, SOCIETA' S.S.D. SPORTING MATERA.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Antonio Di Lena - Componenti**;

PREMESSO

Che il **Procuratore Federale Interregionale** con nota del **23 GIUGNO 2022**, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva al **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**:

- *Il Sig. D'AMICO LUIGI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società S.S.D. Sporting Matera: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il calciatore Sig. Delia Andon prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla S.S.D. Sporting Matera alla gara disputata da tale compagine contro la Candida 1984 disputata in data 30.1.2022, valevole per il girone C del Campionato di Seconda Categoria, sebbene lo stesso fosse tesserato dal 12.10.2021 per la Società A.S.D. Sassimatera;*
- *Il Sig. DELIA ANDON, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sassimatera ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della S.S.D. Sporting Matera: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata*

COMITATO REGIONALE BASILICATA

Via Robert Mallet, 1
85100 Potenza PZ
Tel 0971 594168/9 Fax 0971.489950

website www.figcbasilicata.it
website www.lnd.it
e-mail segreteria@figcbasilicata.it

SCARICA L'APP UFFICIALE



LND Basilicata App



dalla S.S.D. Sporting Matera alla gara tra tale compagine e la Candida 1984, disputata il 30.1.2022 e valevole per il Campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché invece tesserato per la A.S.D. Sassimatera a decorrere dal 12.10.2021;

- La **SOCIETÀ S.S.D. SPORTING MATERA** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Luigi D'Amico e Delia Andon, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Che il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nella seduta del **23 LUGLIO 2022**, constatata la regolarità delle comunicazioni ai deferiti indirizzate e preso atto, a causa della loro mancata comparizione, dell'impossibilità di procedere a verifica dell'eventuale intenzione degli aventi diritto di accedere all'applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall'**art. 127 C.G.S.** regolata.

Dato atto, altresì, della presenza della **PROCURA FEDERALE** rappresentata dall'**Avv. Alessandro Colonna**, il quale si riportava ai motivi del **Deferimento** e formulava le seguenti richieste per:

- **D'AMICO LUIGI: inibizione per 3 (tre) mesi;**
- **DELIA ANDON: squalifica per 3 (tre) giornate;**
- **LA SOCIETÀ S.S.D. SPORTING MATERA: ammenda di euro 300,00 (TRECENTO/00), con penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontare nel prossimo campionato di competenza;**

Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:

Verificata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al **Deferimento** in oggetto per i fatti negli stessi riportati ed ai deferiti ascritti;

Ritenuto come gli eventi, così come contestati, appaiano già prima facie acclarati, ove si voglia tenere conto che la mancata comparizione dei **Deferiti** e la conseguente, omessa, coltivazione della attività difensive loro riservate, consentono di argomentare che non risultano acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad indurre questo **Collegio** a discostarsi dalle valutazioni nella richiesta di **Deferimento** compendiate;

Rilevato come, dalla documentazione presente in atti ed in particolare dal modulo di censimento relativo alla **Stagione Sportiva 2021/2022**, risulti come il calciatore **DELIA ANDON** fosse tesserato, dal 12.10.2021, con la Società **ASD SASSIMATERA;**

Acclarato che, dall'esame della distinta di gioco, risulti come il ridetto calciatore abbia preso parte nelle fila della squadra schierata dalla **S.S.D.**

SPORTING MATERA alla gara tra tale compagine e la Candida 1984, disputata il 30.01.2022 e valevole per il Campionato di Seconda Categoria, senza averne comunque titolo in quanto tesserato per la **A.S.D. SASSIMATERA**;

Accertata, pertanto, alla stregua delle argomentazioni che precedono, la responsabilità dei **deferiti** nonché della **S.S.D. SPORTING MATERA** chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

Osservato, ancora, come tutti i **Deferiti (Società, Dirigenti e Calciatori)**, secondo **Giurisprudenza** di questo **Organo di Giustizia Sportiva**, debbano essere sanzionati per non essersi presentati, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza, in palese violazione delle disposizioni di cui all'**art. 22, comma 1, C.G.S.**, in forza del quale *ai soggetti di cui al comma uno è fatto obbligo se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva*;

P.Q.M.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, nella seduta del **25 LUGLIO 2022** in parziale accoglimento delle richieste dalla **PROCURA FEDERALE**, in sede di audizione formulate, così provvede:

Irroga a:

- **D'AMICO LUIGI**, inibizione per **3 (tre) mesi** di cui **1 (uno)** per violazione dell'**art. 22, comma 1, G.C.S.**, da scontarsi a partire dall'atto dell'eventuale nuovo tesseramento;
- **DELIA ANDON**, la squalifica per **3 (tre) giornate** di cui **1 (una)** per violazione dell'**art. 22, comma 1, G.C.S.**, da scontarsi a partire dall'atto dell'eventuale nuovo tesseramento;
- Alla **Società S.S.D. SPORTING MATERA**, l'ammenda di **Euro 300 (trecento/00)** di cui **Euro 100,00 (cento/00)** per violazione dell'**art. 22, comma 1, G.C.S.**;

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S.**, comunicata alla **Procura Federale** nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di **C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 25/07/2022

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)